

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 novembre 1999 *

Nel procedimento C-431/98 P,

Nicolaos Progoulis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), con gli avv.ti K. Adamantopoulos e V. Akritidis, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti E. Arendt e C. Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso presentato contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 21 settembre 1998, Progoulis/Commissione (causa T-237/97, Racc. PI pagg. I-A-521 e II-1569), diretto all'annullamento di detta ordinanza,

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori J. Currall, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, del

* Lingua processuale: il francese.

foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente di Sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 30 novembre 1998, il signor Progoulis ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 21 settembre 1998, causa T-237/97, Progoulis/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-521 e II-1569; in prosieguo:

l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 1997, recante rigetto del suo reclamo diretto al reinquadramento nel grado B1, secondo scatto, con effetto retroattivo dal 1° marzo 1983 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

I fatti

- 2 Dall'ordinanza impugnata risulta che il signor Progoulis ha vinto il concorso esterno COM/B/362, bandito dalla Commissione nel 1982 per formare una riserva di assistenti di cittadinanza greca di grado B3 e B2.
- 3 Con decisione 9 marzo 1983, avente effetto dal 1° marzo 1983, egli veniva nominato dipendente in prova, in qualità di assistente, con inquadramento nel grado B3, secondo scatto.
- 4 Il giorno seguente, cioè il 10 marzo 1983, presentava, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), una prima domanda di revisione del suo inquadramento.
- 5 Con lettera 13 luglio 1983 l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») confermava la sua decisione.
- 6 Il 10 ottobre 1983 il signor Progoulis presentava un reclamo contro la decisione dell'APN, basato sul fatto che quest'ultima non aveva tenuto conto della durata del suo servizio militare obbligatorio.

- 7 Con decisione 18 novembre 1983, avente effetto dal 1° dicembre 1983, il ricorrente veniva nominato in ruolo.
- 8 Con decisione 20 gennaio 1984, avente effetto dal 1° marzo 1983, l'APN, pronunciandosi sul reclamo presentato il 10 ottobre 1983, annullava l'atto di nomina 9 marzo 1983 e inquadrava il ricorrente nel grado B3, terzo scatto.
- 9 Il 5 dicembre 1991 il signor Progoulis presentava una seconda domanda di revisione del suo inquadramento diretta ad ottenere, in base al punto 1, lett. b), secondo comma, dell'allegato II della decisione della Commissione 6 giugno 1973 relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione (in prosieguo: la «decisione 6 giugno 1973»), il suo reinquadramento nel grado B2 e, in caso di rifiuto della Commissione, nel grado B1, tenuto conto dell'esistenza, a suo avviso, di un precedente di reinquadramento da una carriera all'altra.
- 10 Con lettera 6 aprile 1992 l'APN respingeva tale domanda rilevando, in particolare, che era stata presentata tardivamente.
- 11 Il 2 luglio 1992 il signor Progoulis presentava un reclamo contro la decisione della Commissione.
- 12 Il 6 ottobre 1992 l'APN dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto era diretto a rimettere in discussione la decisione di inquadramento 20 gennaio 1984 ed era, pertanto, tardivo.
- 13 Il signor Progoulis non presentava ricorso contro tale decisione di rigetto.

- 14 Il 6 maggio 1994 formulava una terza domanda di reinquadramento, riferendosi in particolare alla sentenza del Tribunale 28 settembre 1993, cause riunite T-103/92, T-104/92 e T-105/92, Baiwir e a./Commissione (Racc. pag. II-987).
- 15 L'APN respingeva detta domanda il 12 luglio 1994.
- 16 Il 10 ottobre 1994 il signor Progoulis presentava reclamo contro tale atto e domandava il suo reinquadramento nel grado B1, secondo scatto, con effetto retroattivo dal 1° marzo 1983, nonché la liquidazione degli effetti pecuniari collegati a questa misura, maggiorati degli interessi.
- 17 Il 20 marzo 1995 l'APN respingeva tale reclamo.
- 18 Il 19 giugno 1995 il signor Progoulis presentava al Tribunale un ricorso registrato con il numero T-131/95 contro la decisione di rigetto del suo reclamo 10 ottobre 1994.
- 19 Con ordinanza 15 dicembre 1995, causa T-131/95, Progoulis/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-297 e II-907), il Tribunale dichiarava tale ricorso irricevibile e condannava il ricorrente alla totalità delle spese, in applicazione dell'ex art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura.
- 20 Il 24 giugno 1996 il signor Progoulis presentava all'APN una quarta domanda di revisione del suo inquadramento nel grado, chiedendo che l'APN tenesse conto

del servizio militare da lui svolto per 27 mesi e lo inquadrasse nel grado B1, secondo scatto, con effetto retroattivo dal 1° marzo 1983.

- 21 Tale domanda veniva respinta con decisione della Commissione 8 agosto 1996, in quanto presentata più di tre mesi dopo la decisione di inquadramento iniziale.
- 22 Il 6 novembre 1996 il signor Progoulis presentava un reclamo contro tale decisione ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
- 23 La Commissione respingeva il reclamo con la decisione controversa.
- 24 Con atto registrato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 1997, il signor Progoulis presentava un ricorso di annullamento contro la stessa decisione.
- 25 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile.

L'ordinanza impugnata

- 26 Dinanzi al Tribunale il signor Progoulis ha sostenuto che l'APN, per respingere la sua domanda di revisione di inquadramento, aveva applicato la decisione della Commissione 1° settembre 1983 relativa ai criteri applicabili all'atto della

nomina in grado ed all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione (in prosieguo: la «decisione 1° settembre 1983»). Il signor Progoulis riteneva quindi che la sentenza del Tribunale 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-227 e II-683), costituisse un fatto nuovo che gli consentiva di rivedere le condizioni del suo inquadramento iniziale.

- 27 Al punto 36 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha affermato che la decisione controversa si limitava a confermare la decisione di inquadramento iniziale 2 marzo 1984, adottata in applicazione della decisione 6 giugno 1973.
- 28 Avendo esaminato, ai punti 38-41 dell'ordinanza impugnata, se la sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, costituisse un fatto nuovo e sostanziale, atto a giustificare la riapertura dei termini di ricorso, il Tribunale ha concluso in senso negativo, motivando tale valutazione con un rinvio ai punti 39-45 della sua ordinanza 11 luglio 1997, causa T-16/97, Chauvin/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-237 e II-681).
- 29 Al punto 42 della precitata ordinanza Chauvin/Commissione, il Tribunale ha sottolineato che nella sentenza Alexopoulou/Commissione non aveva annullato la decisione 1° settembre 1983, sebbene avesse giudicato inapplicabili al caso sottopostogli talune delle sue disposizioni. Esso ha anche rilevato, al punto 44 dell'ordinanza Chauvin/Commissione, già citata, che, non essendo il signor Chauvin direttamente interessato alla decisione individuale annullata dal Tribunale con la sentenza Alexopoulou/Commissione, tale sentenza non poteva essere considerata come un fatto nuovo sostanziale atto a far riaprire il termine per il reclamo a suo vantaggio.

Il ricorso dinanzi alla Corte

- 30 Il signor Progoulis fa valere due motivi a sostegno della sua domanda d'annullamento dell'ordinanza impugnata: il primo, relativo a un errore

manifesto di diritto commesso dal Tribunale ai punti 39-41 della detta ordinanza; il secondo, riguardante un'insufficienza di motivazione relativamente agli stessi punti. Il ricorrente chiede inoltre alla Corte di statuire direttamente sulla controversia e di annullare la decisione controversa.

- 31 Con il primo motivo il signor Progoulis addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, equiparando la sua situazione a quella del signor Chauvin e considerando, per le ragioni esposte ai punti 39-45 dell'ordinanza Chauvin/Commissione, che la sentenza Alexopoulou/Commissione non costituiva un fatto nuovo atto a far riaprire i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
- 32 Il signor Progoulis sostiene che il suo caso è diverso da quello del signor Chauvin, in quanto egli invoca come fatto nuovo e sostanziale non la constatazione, ad opera del Tribunale, che talune disposizioni della decisione 1° settembre 1983 erano contrarie allo Statuto, bensì l'informazione, rivelata nella sentenza Alexopoulou/Commissione, secondo la quale la Commissione ha applicato, a partire dal 1° settembre 1983, una politica restrittiva in materia di reinquadramento, anche per i dipendenti assunti prima di tale data. Ora, l'inquadramento del ricorrente nel grado e nello scatto avrebbe dovuto essere disciplinato dalla decisione 6 giugno 1973, la quale prevedeva, al suo allegato II, punto 1, lett. b), secondo comma, che il reinquadramento in un grado superiore fosse automatico a partire dal momento in cui il dipendente aveva svolto un servizio militare di più di 24 mesi, il che valeva per il ricorrente. Inoltre, contrariamente al signor Chauvin, il ricorrente avrebbe contestato il suo inquadramento immediatamente dopo la decisione di inquadramento.
- 33 Con il secondo motivo il signor Progoulis addebita al Tribunale di non aver sufficientemente motivato le ragioni per cui la sentenza Alexopoulou/Commissione non costituiva un fatto nuovo nel suo caso specifico.

- 34 La Commissione ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato. A suo avviso, la sentenza Alexopoulou/Commissione non è pertinente nel caso del ricorrente poiché essa riguarda la situazione di un dipendente nominato in applicazione della decisione 1° settembre 1983, mentre il ricorrente è stato nominato in base alla decisione 6 giugno 1973, il che è stato preso in considerazione dal Tribunale al punto 36 dell'ordinanza impugnata.
- 35 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata.
- 36 Per giurisprudenza costante, solo l'esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
- 37 Da una mera lettura dei motivi dedotti dal ricorrente risulta che essi sono manifestamente infondati sotto un duplice profilo.
- 38 In primo luogo, anche se l'informazione risultante dalla sentenza Alexopoulou/Commissione, che il ricorrente fa valere per chiedere la revisione del suo inquadramento, consiste nell'esistenza, a partire dal 1° settembre 1983, di una prassi restrittiva in materia di reinquadramento applicabile anche ai dipendenti nominati prima di tale data, e che ha avuto come effetto che egli non è stato automaticamente inquadrato in un grado superiore, a differenza di altri dipendenti che hanno svolto un servizio militare di oltre 24 mesi, si deve constatare che non si tratta di un fatto nuovo.

39 Infatti, questa prassi adottata dal ricorrente era solo l'applicazione di quanto disposto dalla decisione 1° settembre 1983. Ora, l'esistenza di tale decisione era ben conosciuta, in quanto era stata portata a conoscenza del personale con una pubblicazione del 21 ottobre 1983.

40 In secondo luogo, l'argomentazione del signor Progoulis è fondata sulla premessa che, se al suo caso fosse stata applicata la decisione 6 giugno 1973, egli sarebbe stato inquadrato nel grado superiore della carriera, a causa del fatto di avere svolto un servizio militare obbligatorio per più di 24 mesi.

41 Il punto 1, lett. b), dell'allegato II della decisione 6 giugno 1973 dispone:

«In quanto obbligo legale, la durata del servizio militare è presa in considerazione, in via di principio, solo per un'eventuale bonifica di scatto.

Un'eccezione a tale principio può tuttavia intervenire e condurre all'inquadramento nel grado superiore della carriera dal momento in cui la durata di tale servizio è uguale o superiore ai 24 mesi».

- 42 Un esame anche superficiale di questa disposizione non consente di concludere, come fa il ricorrente, che tutti coloro che hanno svolto un servizio militare di durata uguale o superiore ai 24 mesi dovessero essere automaticamente inquadrati nel grado superiore della carriera.
- 43 Nel punto 1, lett. b), secondo comma, dell'allegato II della decisione 6 giugno 1973 si stabilisce infatti che solo in via eccezionale siffatto inquadramento può essere deciso dall'APN, che dispone pertanto di un potere discrezionale al riguardo.
- 44 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso presentato dal signor Progoulis è manifestamente infondato in diritto e dev'essere respinto.

Sulle spese

- 45 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause di personale restano a carico delle stesse. Tuttavia, in forza dell'art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento, l'art. 70 non si applica all'impugnazione proposta da un dipendente di ruolo o da ogni altro dipendente di un'istituzione contro quest'ultima. Avendo la Commissione chiesto la condanna del ricorrente alle spese, ed essendo quest'ultimo rimasto soccombente, lo stesso va condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è respinto.**

- 2) Il signor Nicolaos Progoulis è condannato alle spese.**

Lussemburgo, 18 novembre 1999

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

L. Sevón